

## **TI\_GERICHTE 52.2003.143 vom 4. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.143](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.143)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.143 du 4 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.143 del 4 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento, è certa (43 PAmM). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (18 PAmM).

#### **E. 1.2**

Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere cognitivo, anche per ciò che concerne la commisurazione della pena e della sanzione (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisenzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). 2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 33 cpv. 2 OAC). 3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli,

doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede l'insorgente non ha la possibilità di contestare né i fatti in oggetto, né l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Infatti, è pacifico che il giudizio penale è cresciuto in giudicato in seguito all'inattività dimostrata dall'insorgente nell'ambito della procedura ricorsuale incoata davanti a questo Tribunale che, tramite il suo Presidente, gli aveva fissato un termine per prendere posizione rendendolo edotto che il silenzio sarebbe stato inteso quale rinuncia al gravame. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo è perciò vincolato dalla condanna pronunciata dalla Sezione della circolazione in veste di autorità penale.

4. 4.1. Stando alla vincolante risoluzione di multa emessa nei confronti del ricorrente, egli ha circolato con una motoleggera manomessa in grado di raggiungere una velocità superiore a quella massima autorizzata di 45 km/h. Ferma questa premessa, resta da verificare se il caso in esame possa essere considerato di poca gravità ed il provvedimento di revoca commutato in una sanzione meno incisiva. Al proposito, il Tribunale federale ha precisato che per decidere se l'evento sia di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione dell'autore quale conducente di veicoli a motore; il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico deve invece essere considerato solo se rilevante per commisurare la colpa (STF 125 II 561 cons. 2b). Ha quindi specificato che, ove la colpa sia lieve e la reputazione del conducente irreprensibile, un semplice ammonimento non è da escludere, anche se la sicurezza del traffico è stata gravemente compromessa ( ibidem , cons. 2c.).

4.2. Dopo attenta valutazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie, questo Tribunale non ritiene dati gli estremi per soprassedere all'adozione della controversa revoca. Anzitutto, va sottolineato che l'insorgente è recidivo specifico, essendo incorso in identica infrazione il 1° aprile 2001 con conseguente revoca della patente della durata di due mesi. A distanza di neppure cinque mesi dalla scadenza di tale sanzione è incappato nel medesimo reato, dimostrando di non aver appreso nulla dalle pregresse misure penali ed amministrative inflittele. Inoltre, e quale preponderante motivo a fondamento della presente decisione, va rilevato che al momento dell'infrazione l'insorgente non aveva ancora compiuto i 18 anni ed era in possesso della licenza di condurre della sola categoria F. Non era dunque un maggiorenne provvisto dei documenti e dell'esperienza necessari per guidare veicoli la cui velocità massima supera i 45 km/h. Sotto questo aspetto, non gli giova minimamente il fatto che a differenza dei ciclomotori (STF 104 Ib 190), le motoleggere in questione sono, di principio, strutturalmente idonee a sopportare velocità superiori comunque compatibili con la sicurezza del traffico in generale. Ne segue che la colpa del ricorrente e la sua reputazione quale conducente giustificano ampiamente il provvedimento di revoca della licenza di condurre - limitato al minimo legale di un mese - disposto nei suoi confronti.

5. Il ricorso è di conseguenza respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 3, 30, 33 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella

misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di \_\_\_\_\_ nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.